

# Rapporti fra il Comune e le Forze Motrici di Brusio

Autor(en): **Priuli, Sandra**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **48 (1979)**

Heft 1

PDF erstellt am: **10.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-37872>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Rapporti fra il Comune e le Forze Motrici di Brusio

II

### CONFRONTI FRA I DIVERSI DOCUMENTI

#### A) PARTI PARTECIPANTI AL CONTRATTO

Nel *primo documento* le parti contraenti sono:

il Comune di Brusio	la Froté e Westermann
Firmatari: il presidente	Froté e Westermann
4 consiglieri facenti	
parte della commissione incaricata	
Il deputato delle contrade.	
Un incombenzato.	

Nella parte b) dello stesso documento i firmatari sono:

per il Comune di Brusio:	per la Froté e Westermann:
il presidente	Froté e Westermann
4 consiglieri	
un deputato per le contrade	
di Zalende e Campocologno	

Da questo primo documento si può vedere come nel 1898/99 le contrade, in un certo senso, fossero autonome. Avevano i loro deputati, i quali svolgevano una parte rilevante nelle trattative e nella stesura del contratto stesso. Il Comune necessitava del consenso delle contrade interessate per poter stipulare dei contratti di concessione.

Nel *secondo documento* le parti sono:

il Comune di Brusio	la General Water Power Limited
Firmatari: il presidente	Firmatari: due direttori
l'attuario	un segretario
6 consiglieri	

Nella parte b):

per il Comune di Brusio:	per le Kraftwerke di Brusio
il presidente	il presidente del Consiglio
l'attuario	d'Amministrazione
4 consiglieri	

Nella parte a) del contratto risulta firmataria la General Water Power Limited, perciò è chiaro che il comando della guardia è passato dalla primitiva « Froté e Westermann » a quest'ultima. Nella parte b) si riscontra una nuova parte contraente, le Kraftwerke di Brusio. Per deduzione e controprova in seguito, leggendo la parte b) del secondo documento, si viene a conoscenza della cessione da parte della Froté e Westermann alla Società General Water Power Limited di Londra di tutti i diritti e i doveri da essa (La Froté e Westermann) acquisiti in virtù della concessione del 15 novembre 1898/4 febbraio 1899 e della concessione fatta a sua volta dalla General Water Power Limited di Londra alla Società elettrica Alioth di Basilea dei diritti a lei (la General Water Power Limited) trasmessi dalla Froté e Westermann. La Società elettrica Alioth di Basilea cede questa stessa concessione e tutti i diritti alla Società Anonima delle Forze Motrici di Brusio (Kraftwerke Brusio AG). Quest'ultima avviene in data 28 giugno 1904 ed è per questo motivo che a distanza di pochi mesi (13 dicembre 1903 - 2 luglio 1904) troviamo due firme diverse su contratti riguardanti lo stesso tema.<sup>17)</sup>

Nei *documenti 3 e 4* i firmatari sono:

per il Comune di Brusio:  
il presidente  
il cancelliere

per la S. A. Forze Motrici di Brusio  
il presidente del Consiglio  
d'Amministrazione

Da questi due documenti non risulta niente di interessante. Basta dire che da parte del Comune di Brusio non si riscontra più la firma dei consiglieri facenti parte della Commissione incaricata.

Nel *documento 5* si riscontrano due fattori interessanti: dapprima la firma per il Comune di Brusio da parte di rappresentanti dell'*Assemblea patriziale*. (Nei documenti precedenti non si parla di *Assemblea patriziale*, non so se ciò è dovuto ad una dimenticanza, cosa però molto dubbia, o se a causa dei « sottintesi », cioè che coloro che hanno steso il contratto ritenessero ovvio che i firmatari rappresentassero l'*Assemblea patriziale* citando solo « in nome del Comune di Brusio » o « per il Comune di Brusio ») Firmatari sono: il presidente, l'attuario e otto incaricati.

L'altro punto interessante è l'approvazione del Piccolo Consiglio attestata dalla firma del presidente e del direttore della Cancelleria.

Contrapposta all'*Assemblea patriziale* del Comune di Brusio è pure in questo caso la S. A. delle FMB, testificata dalla firma del presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nel *documento 6* le parti contraenti sono le stesse che si riscontrano nel documento 5: cioè il Comune patriziale, la S. A. delle FMB ed è presente pure l'approvazione del Piccolo Consiglio.

<sup>17)</sup> Non si riscontra più la firma del deputato delle contrade, deve perciò essere avvenuto un cambiamento nell'amministrazione comunale in modo tale che le contrade siano state eliminate come parte del Comune a sé stante e il Comune si è assunto il compito anche a loro nome. (Naturalmente tutte le contrade sono rappresentate nel Consiglio Comunale.)

Nel *documento 7*, trattandosi di una convenzione stipulata tra le FMB e il Comune di Brusio, il quale però rappresenta gli interessi all'irrigamento dei prati a Brusio, si riscontra solo la firma di rappresentanti delle due parti in causa e non si trova l'approvazione del Piccolo Consiglio.

La stessa cosa vale per l'Accordo del 1931, il quale porta la firma, in rappresentanza delle FMB, da parte del presidente del Consiglio d'Amministrazione e per il Comune di Brusio la firma del presidente dello stesso.

I *documenti 9 e 10* portano la firma: per il Comune di Brusio, l'Assemblea patriziale, rappresentata dal presidente e 4 consiglieri e l'Assemblea politica rappresentata dal presidente e pure da 4 consiglieri; per le Forze Motrici di Brusio: il presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Interessante è constatare come dopo il 1919 se da un lato una delle parti non cambia, quella delle FMB, dall'altro, quello del Comune di Brusio, indica la presenza oltre che dell'Assemblea patriziale (ciò fino all'Accordo del 20 marzo 1931), pure quella dell'Assemblea Politica.

## B. SVILUPPO DEGLI INCASSI <sup>18)</sup>

### 1. Incassi del Comune di Brusio dalle Forze Motrici Brusio

1898	Concessione	Fr.	2'500.—
1899	Concessione	Fr.	17'500.—
1898	Acqua irrigua	Fr.	500.—
1899	Acqua irrigua	Fr.	4'500.—
	Imposta annua fino al 1904	Fr.	2'500.—
	Imposta annua fino al 1914	Fr.	10'000.—
	Imposta annua fino al 1997	Fr.	15'000.—
1907	Per la concessione di rinuncia della riserva di 3'500 cavalli per 5 anni (1912)	<i>annui</i> Fr.	1'000.—
1912 - 1922		<i>annui</i> Fr.	1'500.—
1922 - 1997		<i>annui</i> Fr.	2'500.—
1919	Una volta tanto	Fr.	5'000.—
	Dal 1. gennaio 1916	<i>annui</i> Fr.	2'000.—
	Uso acqua, terreni, ecc., una volta	Fr.	60'000.—
	Dal 31 dicembre 1907 sino al 1997	<i>annui</i> Fr.	1'000.—
1925	Modifica sfruttamento acqua Sajento	<i>annui</i> Fr.	1'100.—
1931	Anno d'imposta 1927/28	Fr.	1'000.—
	Anno d'imposta 1928/29	Fr.	1'500.—
	Anno d'imposta 1929/30	Fr.	1'500.—
	Anno d'imposta 1930/31	Fr.	1'500.—
	Anno d'imposta 1931/32	Fr.	1'500.—

<sup>18)</sup> Vedi documenti 1 — 10.

1943	Dal 1. gennaio 1944 indennità per costruzione della centralina II	<i>annui</i>	Fr. 10'000.—
	Per acqua irrigua non necessaria	<i>annui</i>	Fr. 2'000.—
1953	Per la convenzione di riscatto		Fr. 200'000.—
	Produzione di energia	<i>minimo</i>	Fr. 50'000.—
	+ IMPOSTE		
	(Ai Fr. 50'000.— sono da sottrarre però Fr. 7'500.— = Canone per Poschiavo da parte delle FMB).		

## 2. Incassi effettivi annui del Comune di Brusio dalle Forze Motrici di Brusio

1898	Concessione		Fr. 2'500.—
1899	Concessione		Fr. 17'500.—
1898	Acqua irrigua		Fr. 500.—
1899	Acqua irrigua		Fr. 4'500.—
1898	Imposte		Fr. 2'500.—
1899	Imposte		Fr. 2'500.—
1900	Imposte		Fr. 2'500.—
1901	Imposte		Fr. 2'500.—
1902	Imposte		Fr. 2'500.—
1903	Imposte		Fr. 2'500.—
1904	Imposte		Fr. 2'500.—
1905	Imposte		Fr. 10'000.—
1906	Imposte		Fr. 10'000.—
1907	Imposte		Fr. 11'000.—
1908/09/10/11	4 x Fr. 11'000.—		Fr. 44'000.—
1912/13/14	3 x Fr. 11'500.—		Fr. 34'500.—
1915	Imposte		Fr. 16'500.—
1916	Imposte		Fr. 18'500.—
1917/18	2 x Fr. 19'500.—		Fr. 39'000.—
1919	Fr. 19'500 + Fr. 60'000.— + Fr. 5'000.—		Fr. 84'500.—
1920/21/22	3 x Fr. 19'500.—		Fr. 58'500.—
1923/24	2 x Fr. 20'500.—		Fr. 41'000.—
1925/26/27	3 x Fr. 21'600.—		Fr. 64'800.—
1928	Imposte		Fr. 22'600.—
1929/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42	4 x Fr. 23'100.—		Fr. 92'400.—
	10 x Fr. 21'600.—		Fr. 216'000.—
1943	Imposte		Fr. 33'600.—
1944/45/46/47/48/49/50/51/52	9 x Fr. 33'600.—		Fr. 302'400.—
1953	Comune 0,06 cts./KWo minimo		Fr. 50'000.—
	1 volta tanto		Fr. 200'000.—

## Grafico

1898 - 1903		Fr. 44'500.—
1903 - 1908		Fr. 40'000.—
1908 - 1913		Fr. 56'000.—
1913 - 1918		Fr. 85'500.—
1918 - 1923		Fr. 163'500.—
1923 - 1928		Fr. 107'900.—
1928 - 1933		Fr. 115'500.—
1933 - 1938		Fr. 115'500.—
1938 - 1943		Fr. 126'000.—
1943 - 1948		Fr. 168'000.—
1948 - 1953	Fr. 334'400.— + min. Fr. 50'000.— ./ Fr. 7'500.—	Fr. 376'900.—
1976	Imposte Fr. 177'735.— Canone Fr. 125'523.—	Fr. 303'258.—
1977	Imposte Fr. 170'000.— Canone Fr. 200'000.—	Fr. 370'000.—

### 3. Prestazioni delle Forze Motrici di Brusio nei confronti del Comune di Brusio

Oltre agli incassi effettivi in danaro il Comune di Brusio riceve dalle Forze Motrici di Brusio sotto forma di prestazioni fatte:

1898	3500 HP per eventuale ferrata	gratis
1903/04	500 HP misurati	al prezzo di costo
1906		—
1910	15 Forze di Cavallo a Campocologno	gratis
	100 Forze di Cavallo come corrente trifase costantemente disponibile	gratis
	energia elettrica trasformata per l'illuminazione delle singole frazioni	gratis
1919	200 HP al Comune (da dedurre dai 500 HP citati nel contratto del 1903/04)	gratis
	300 HP (à 2 cts./KWo) (da dedurre dai 300 HP al prezzo di costo)	à 2 cts./KWo
1924		—
1925		—
1931		—
1943		—
1953	500'000 KWo d'energia	gratis
	500'000 KWo d'energia	à 2 cts./KWo
	500'000 KWo d'energia d'estate	à 2 cts./KWo
	d'inverno	à 5 cts./KWo

Potenza a disposizione del Comune	500 KW
Se necessario di più: d'estate	3 cts./KWo
d'inverno	6 cts./KWo

*Nota:* Per tutto ciò che riguarda « Sviluppo degli incassi — grafico » vedi in ordine cronologico l'indice dei documenti.

### C) VANTAGGI DERIVANTI AL COMUNE

1. Prestazioni dalle FMB nei confronti del Comune di Brusio in forza, corrente elettrica.

2. Altri vantaggi:

1898 <sup>19)</sup> i concessionari promettono di giovare possibilmente delle locali ricchezze di natura, impiegando possibilmente le forze del Comune.

1903/04 <sup>20)</sup> il Comune di Brusio si riserva il diritto (senza assumere il dovere) di partecipare o far partecipare con un capitale fino a fr. 200'000.— alle ideate costruzioni ed i concessionari si gioveranno a preferenza delle locali ricchezze di natura e del personale del Comune, qualora queste si prestino alle identiche condizioni come si potranno avere altrove.

1910 <sup>21)</sup> L'impianto, la manutenzione e il servizio dei trasformatori, inclusa la linea primaria sino alle stazioni trasformatrici, con tutto ciò che vi appartiene come accessori di protezione, quadri ed apparecchi di misurazione e di manovra sono a carico della S.A. Forze Motrici. Le installazioni vanno fatte a norma delle prescrizioni federali.

<sup>22)</sup> L'impianto di illuminazione pubblica nelle varie frazioni di Brusio, cioè Campocologno, Zalende, Campascio, Pergola, Brusio, Buglio, Piazza e Meschino, vale a dire nella strada principale di ogni frazione, come ai relativi piani allegati al presente contratto da approvarsi da ambo le parti sarà pure costruito gratuitamente e mantenuto dalla Spett. S.A. delle Forze Motrici di Brusio.

L'energia elettrica trasformata a 220 V per l'utilizzazione a scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice dovrà essere data gratuitamente dalla Soc. FMB all'uscita dei trasformatori previsti per l'illuminazione delle singole frazioni di Campocologno, Zalende, Campascio, Pergola, Brusio, Piazza e Meschino, corrispondenti ai centri di consumo della popolazione. Sono stabiliti i punti precisi dove devono essere erette le nuove stazioni trasformatrici, vale a dire Piazza e Brusio con Buglio, Campascio con Pergola — escluso Campocologno dove esiste già e che verrà da parte

<sup>19)</sup> Indice dei documenti: doc. no. 1 § 4

<sup>20)</sup> Indice dei documenti: doc. no. 2 art. 11

<sup>21)</sup> Indice dei documenti: doc. no. 4 c)

<sup>22)</sup> Indice dei documenti: doc. no. 4 d) 1

della Spett. Società suddetta indennizzata per la stazione di trasformazione costruita a spese degli abitanti e escluso anche il Meschino e eventualmente Zalende ove già esistono.

Tutti gli impianti a carico della Spett. Società FMB soprannominati devono essere iniziati subito, per poter fornire l'energia elettrica e il più presto e diventano proprietà del lod. Comune di Brusio tosto ultimati. La forza elettrica verrà ripartita sui trasformatori secondo il desiderio del Comune.

Qui vorrei aprire una parentesi: oltre ai vantaggi evidenti dal testo, questo contratto alla lettera d) come pure alle lettere e) e g) ci informa sulla suddivisione del territorio del Comune di Brusio a quei tempi (1910), elencando le contrade allora esistenti e aventi una strada principale e dicendole centri di consumo della popolazione. Sempre su questo tema nel contratto del 1919 nell'art. 6 viene elencata la ripartizione di 200 HP gratuiti ceduti dalle FMB al Comune di Brusio alle stesse condizioni dei 100 HP concessi anteriormente.

Campocologno riceve		91,2 HP
Zalende	»	15,8 HP
Campascio	»	56,1 HP
Brusio	»	73,7 HP
Piazzo	»	27,1 HP
Meschino	»	6,0 HP
Ginetto	»	30,1 HP

Da queste cifre deduco che l'elenco dei paesi componenti il Comune di Brusio a quei tempi (1919) in ordine di grandezza, confrontando il fabbisogno di elettricità, vede in testa Campocologno seguito poi da Brusio, Campascio, Ginetto, Piazzo, Zalende e Meschino. Se questa mia deduzione corrisponde, nel Comune di Brusio c'è stato un grande spostamento di popolazione, o una diminuzione maggiore di alcune frazioni rispetto ad altre. Oggigiorno Campocologno è più piccolo di Brusio, il quale fa la parte del leone. Al terzo posto troviamo ancora sempre Campascio. Ginetto invece è quasi disabitato a pari passo con Miralago (allora chiamato Meschino). Il Piazzo, dopo aver avuto una «crisi» alcuni anni or sono, si sta ripopolando non raggiungendo però Zalende che, dovendo formare una lista analoga a quella presentata nel contratto sopra citato, metterei al quarto posto.

Sempre nell'Aggiunta stipulata nel 1919 all'art. 6 le FMB prendono a loro carico il servizio e la manutenzione dei trasformatori. In caso di ulteriori cambiamenti nella ripartizione dei trasformatori decisi dal Comune, le spese relative andranno a carico del Comune, ma le FMB metteranno gratuitamente a disposizione, per questi eventuali cambiamenti, il loro personale montatore elettricista.

Nel documento no. 10 « La Convenzione Aggiuntiva 1953 », all'art. 6 viene citato l'esonero da ogni imposta o tassa comunale, che nel suddetto art.



viene abolito. Le FMB saranno tenute a pagare le imposte previste dalle leggi comunali. (Vedi articolo apposito che segue !)

E nell'art. 7, sotto il titolo: « Riscatto e riversione »:

« Nel caso che le Forze Motrici rinunciassero alla proroga al 31 dic. 1997 spetterà al Comune il diritto di riversione gratuita di tutti gli impianti stabili di sopra- e sottostruttura sul territorio del Comune di Brusio formanti parte integrante dell'impianto idraulico costruiti su territorio pubblico o privato, compreso questo e diritti reali acquistati dalle Forze Motrici. Il Comune, facendo valere il suo diritto di riversione, avrà pure il diritto di rilevare le installazioni meccaniche ed elettriche, sempre in territorio di Brusio, comprese le linee elettriche al valore effettivo al momento della riversione ». E ancora nell'art. 7, cap. 3: « Facendo uso del diritto di riversione il Comune potrà pretendere dalle Forze Motrici anche la concessione dei loro diritti sul lago di Poschiavo e delle installazioni su territorio di Poschiavo, se ciò fosse necessario per lo sfruttamento razionale degli impianti di Campocologno, dietro compenso del loro valore effettivo ».

Art. 7, cpv. 4: « Al termine del periodo della concessione, cioè il 31 dic. 2020 il Comune rientra in possesso di tutti i diritti di forze idriche concessi alle Forze Motrici ». (Il Comune deve però comunicare in iscritto l'intenzione di far valere la riversione tre anni prima della scadenza, cioè al più tardi il 31 dicembre 2017).

1953. Art. 8 cpv. 3: « Le cabine coi trasformatori esistenti che formano i punti di allacciamento per la fornitura di energia al Comune, compresi la linea primaria con tutto ciò che vi appartiene, accessori di manovra e di protezione, quadri ed apparecchi di misurazione, sono di proprietà delle Forze Motrici alle quali incombe la loro manutenzione e il loro servizio ».

Osservazione: dal 1919 al 1953 non si riscontrano più vantaggi all'infuori di quelli già citati sotto: « Gli incassi comunali » o « Prestazioni al Comune da parte delle Forze Motrici di Brusio » (vedi risp. capitoli).

Per quanto concerne l'irrigazione dei prati, vedi sia vantaggi che svantaggi sotto il titolo « Diritti riservati ai privati » (che segue).

#### D) SVANTAGGI DERIVANTI AL COMUNE O CONCESSIONI FATTE DALLO STESSO

1898 « Concessione dell'utilizzamento della forza d'acqua del fiume Poschiavino ».

cpv. 3 « Il Comune di Brusio e le frazioni di Campocologno e Zalende concedono ai Concessionari ampie facoltà di valersi liberamente di una stretta striscia sul pendio destro del Poschiavino, per quanto riguarda la costruzione ed attivazione del canale da traforarsi nella montagna ».

cpv. 4 « Trattandosi di una industria di nuovo impianto e in vista della

eccentrica situazione topografica della valle, il Comune di Brusio accorda ai Concessionari l'esenzione delle imposte comunali fino ad incominciato utilizzo della forza elettrica o della forza d'acqua e poi di concedere un ribasso di due terzi sul piede dell'imposta stabilita pro tempore e ciò fino il 1. ottobre 1905 ».

1903/04 art. 1: Viene confermata la concessione dell'utilizzazione della forza d'acqua del fiume Poschiavino.

Art. 5: Vedi cpv. 3 del contratto precedente.

Art. 6: « La Società concessionaria ha il diritto di esportare all'estero, se crede e colà impiegare a suo beneplacito tutte le forze d'acqua acquistate in virtù della presente Concessione (esclusi però 500 HP <sup>23)</sup> riservati) ».

Art. 7: « Il Comune di Brusio accorda alla titolare Società o suoi legali successori, per l'intera durata della presente concessione, completa ed assoluta esonerazione d'ogni imposta o tassa comunale, per modo che la Concessionaria o chi per essa, non potrà essere tenuta di pagare al Comune di Brusio veruna imposizione od imposta ».

1906 cpv. 3: Brusio cede alle Forze Motrici di Brusio anche le acque del Sajento.

1910 Art. 1: « Concessione di passaggio della linea ad alta tensione di Robbia - Campocologno. Linea di 4000 Volts e rete telefonica ».

Art. 2: d) 2: « Per le condutture elettriche principali nelle frazioni il lod. Comune di Brusio darà le stanghe necessarie gratis.

Le spese di espropriazione del terreno sul quale vengono piantate le suddette stanghe per l'illuminazione e per il passaggio verranno assunte dal lod. Comune. Così pure per le stanghe ed espropriazioni della linea 4000 V ai trasformatori ».

1919 Art. 1: Autorizzazione da parte del Comune per lo sfruttamento totale dell'acqua del Poschiavino a partire dal 1. ottobre fino al 31 marzo.

Art. 3: « Il Comune di Brusio riconosce alla Società delle Forze Motrici il diritto di usare il letto del Sajento come scarico del canale Meschino - Monte Scala ».

Art. 5: « Il Comune di Brusio riconosce alle Forze Motrici il diritto di usare liberamente della presa detta d'estate (finestra I) per tutta la durata della concessione e rinuncia alle sue pretese formulate davanti al Tribunale Arbitrale concernente la presa d'acqua principale al Meschino ».

Art. 6: « Le Forze Motrici si riservano il diritto di interrompere la corrente in caso di riparazione degli impianti a mezzo dei quali avviene la fornitura della stessa e per accidenti e manovre di servizio ».

<sup>23)</sup> Vedi pag. 289 seg.

- 1925 Art. 1: « Il Comune di Brusio concede alle Forze Motrici di Brusio o suoi legali successori il diritto di immettere le acque del Sajento nella galleria Meschino - Sajento per sfruttarla a Campocologno per tutta la durata della concessione e di costruire a tale intento un canale di derivazione e ogni altra opera necessaria, come al contratto 20 ottobre 1906 ». <sup>24)</sup>
- Art. 5: « Il Comune autorizzerà però le Forze Motrici con riserva di preavviso di trattenerne l'acqua del Sajento durante le domeniche di aprile quando si rendessero necessarie delle riparazioni nella galleria Meschino - Monte Scala anche allo scopo di dover interrompere la fornitura di corrente al Comune ».
- 1943 a): Il Comune riconosce che l'art. 7 del Contratto di Concessione del 13 dicembre 1903/2 luglio 1904 rappresenta parte integrante dello stesso e che senza il consenso delle Forze Motrici non può essere modificato né soppresso ».
- d): « Il Comune dà il suo benestare all'ampliamento del bacino di Monte Scala e a Campocologno all'utilizzazione ausiliare dell'acqua del Poschiavino nell'ambito della quota 532,5 m e relativi impianti tra la centrale di Campocologno e la frontiera, a norma delle condizioni del contratto di concessione 13 dic. 1903/2 luglio 1904 ».
- g) « Con l'entrata in vigore della presente Convenzione la tassazione delle Forze Motrici da parte del Comune per l'imposta sulla sostanza viene annullata e il ricorso contro la stessa, pendente davanti al Piccolo Consiglio, viene revocato, perché privo di scopo ».
- 1953 Art. 3: Conferma dell'utilizzazione nelle centrali di Campocologno (I e II) delle forze idriche del Poschiavino sul territorio comunale e del Sajento da quota 963 m s. l. m. fino alla frontiera.
- Art. 7: Riscatto e riversione (vedi capitolo apposito).
- Art. 8: A partire dalla sortita della linea a bassa tensione l'impianto, il servizio e la manutenzione sono a carico del Comune.

Questi due capitoli, « Vantaggi e svantaggi derivanti al Comune di Brusio » hanno lo scopo di rendere più chiari i particolari dei contratti stipulati tra il Comune di Brusio e le Forze Motrici di Brusio e l'evoluzione, positiva o negativa che sia, dei punti trattati negli stessi. Dagli estratti di ogni contratto risulta chiaramente se c'è stata una evoluzione positiva o negativa. Ritengo utile guardare più da vicino e confrontare i due capitoli sui temi: « *Imposte, impianti elettrici ed esportazione dell'elettricità* ».

*Imposte:* Già nel primo contratto il Comune di Brusio concedeva alla Froté e Westermann esenzione dalle imposte fino ad incominciata utilizzazione della forza elettrica e in seguito un ribasso di due terzi fino al 1. ot-

<sup>24)</sup> Vedi pag. 291

tobre 1905. Troviamo però già nel contratto del 13 dic. 1903/2 luglio 1904 <sup>25)</sup> la rettifica del cpv. sopra citato, che comporta non più una riduzione, ma un esonero d'ogni imposta o tassa. Nel 1943 questo art. 7 è oggetto di discussione e di grandi polemiche (vedi sotto « Reazioni della stampa »). Si arriva persino al Tribunale Federale, il quale però riesce a mettere d'accordo le due parti e il risultato è la « Convenzione Aggiuntiva » <sup>26)</sup>, la quale non permette l'abolizione del tanto discusso art. 7 e conferma perciò l'esenzione delle imposte in favore delle Forze Motrici di Brusio. Bisogna arrivare all'ultima « Convenzione Aggiuntiva » <sup>27)</sup>, quella del 1953, per trovare l'abolizione di tale privilegio alle Forze Motrici di Brusio.

Se all'inizio un'esenzione delle imposte è ancora chiara, date le difficoltà iniziali di un'impresa di tale mole e nuova nel suo genere, mi domando come le autorità comunali non abbiano pensato a variare il famoso art. 7 già nel 1919,/25,/31, anni nei quali sono stati stipulati dei contratti tra il Comune di Brusio e le Forze Motrici di Brusio. Nel 1943 una parte della popolazione (e qui rimando il lettore alle pagine riservate alle « Reazioni della stampa ») vedeva la situazione sfavorevole del Comune, ma solo nel prossimo contratto la popolazione è matura a compiere il passo dell'abolizione del privilegio concesso alle FMB 50 anni prima. Il Comune avrebbe certamente incassato introiti considerevoli se non fosse esistito l'art. 7, o se almeno avesse provveduto alla sua sostituzione alcuni anni prima !

*Impianti elettrici ed esportazione di elettricità:* Gli impianti elettrici erano in un primo tempo tutti a carico delle FMB <sup>28)</sup>. Nel 1919 <sup>29)</sup> tutti i trasformatori sono a carico delle FMB (però se il Comune desidera effettuare dei cambiamenti deve pagare le spese), nel 1910 <sup>30)</sup> il Comune deve pagare le stanghe e i terreni espropriati per la costruzione dell'impianto d'illuminazione nelle frazioni di Brusio. Cosa giusta se si pensa che con relativamente poca spesa le frazioni avranno l'illuminazione, non più a petrolio, ma elettrica. Nel 1953 <sup>31)</sup> viene detto che « a partire dalla sortita della linea a bassa tensione l'impianto, il servizio e la manutenzione sono a carico del Comune », vale a dire che lo stesso all'infuori delle cabine coi trasformatori e della linea primaria con tutto ciò che vi appartiene, deve provvedere a tutta la manutenzione, ecc. e arrivando ad oggi, in cifre, il Comune con questo art. 8, cpv. 2 e 3 ha raggiunto nel 1976, sotto il titolo: « Azienda Elettrica Comunale » delle spese che oltrepassano il mezzo milione. <sup>32)</sup> Per quanto riguarda l'esportazione d'elettricità, fin dall'inizio venne presa

25) Vedi pag. 290

26) Vedi pag. 296

27) Vedi pag. 298

28) Vedi pag. 293

29) Vedi pag. 292

30) Vedi pag. 292

31) Vedi pag. 298 segg.

32) Rendiconto del Comune di Brusio 1976

in considerazione questa possibilità lasciando alle FMB libera scelta del quantitativo da esportare e non pagando per l'elettricità esportata una tassa o una specie di dazio. È evidente che costruendo una centrale a Campocologno, in una valle come quella di Poschiavo, bisognasse pensare ad una esportazione se non già in Italia almeno oltr'Alpe. L'esportazione avvenne però anche verso l'Italia, tramite la Società Lombarda, che alla fondazione della nuova industria diede man forte, garantendo l'acquisto di 14'000 KW di potenza elettrica all'anno per la durata provvisoria di 20 anni e la partecipazione ad una Società per Azioni svizzera con sede a Brusio.<sup>33)</sup> Che il Comune non abbia ritenuto opportuno richiedere un « indennizzo » per la elettricità esportata, si spiega forse nel fatto della grande importanza della nuova industria per la valle di Poschiavo, consigliando perciò le autorità comunali alla prudenza per non levare, con sanzioni troppo severe, la « voglia » agli interessati.

Oggigiorno le FMB pagano le imposte sul ricavato della vendita all'estero dell'elettricità, ma fino al 1953, almeno per quanto riguarda Brusio, le « entrate estere » erano nette. Non che sia stata fissata una tassa specifica per l'esportazione di elettricità, ma le FMB devono pagare 0,06 cts. per ogni KWo prodotto, inclusi anche i KWo esportati.

#### E) DIRITTI RISERVATI AI PRIVATI

Elenco degli articoli o paragrafi nei documenti dal 1898 al 1953 che trattano del problema sopra citato.

1898: Doc. no. 1: art. 2 a) e b)

1903/04: Doc. no. 2: art. 3 e 4

1919: Doc. no. 5: art. 2

1924: Doc. no. 6. cpv. 1 e 2

1925: Doc. no. 7: art. 5

1943: Doc. no. 9 e)

1953: Doc. no. 10: art. 4

L'importanza dell'irrigazione dei prati è diminuita di anno in anno: questo è il commento che si può fare leggendo gli « estratti » dai documenti sopra citati. Se da principio erano fatte condizioni esatte, definendo la quantità d'acqua che doveva scorrere nel canale, con l'andare del tempo le prescrizioni si sono indebolite, dapprima dicendo che l'acqua verrà fornita « secondo fabbisogno per questo scopo ». C'è pure, nell'eventualità di controversie, la possibilità di rivolgersi ad un tribunale arbitrale<sup>34)</sup> composto da

<sup>33)</sup> « Storia delle FMB » pag. 32

<sup>34)</sup> Vedi doc. no. 6 cpv. 3

una persona di fiducia da ambo le parti e l'amministratore in funzione dell'Istituto Cantonale di Assicurazione dei Fabbricati: elegge il presidente di questo arbitrato.

Più tardi si passa alla completa utilizzazione dell'acqua di irrigazione « se non sia necessaria per scopi agricoli ai quali è prevalentemente destinata ». <sup>35)</sup> A decidere la quantità d'acqua sarà una Commissione composta dal presidente comunale in carica, da un rappresentante delle FMB e da un rappresentante di ogni frazione interessata. Da notare che è il Comune, che deve pagare il mantenimento dei canali d'irrigazione, anche se spesso i danni vengono causati dallo sfruttamento dell'acqua da parte delle Forze Motrici di Brusio. L'importo richiesto per la riparazione dei canali viene prelevato dal Comune dagli introiti supplementari ricevuti dallo stesso da parte delle FMB nei mesi da aprile a settembre.

Ed infine, nel 1953, si passa dal « tre volte tanta acqua quanta ne possono contenere tutti i canali d'irrigazione insieme e permanentemente, tutto l'anno » <sup>36)</sup> a « dal 1. aprile al 30 settembre d'ogni anno e cioè 520 ltr./sec. dal 1. al 15 aprile, 750 ltr./sec. dal 15 aprile al 31 maggio e 1000 ltr./sec. dal 1. giugno al 30 settembre ». Oltre ad esserci una forte limitazione quantitativa e di tempo (5 mesi e mezzo su 12) c'è ancora da osservare il cpv. 2 dell'art. 4, sempre del doc. del 1953/54, che dà la competenza alla sovrastanza comunale di stabilire, caso per caso, quando e quanto tempo e in quale misura debba rimanere riservata l'acqua per l'irrigazione. Questa evoluzione di diminuzione del quantitativo dell'acqua usata per l'irrigazione dei prati ritengo possa essere dovuta a due fattori: ad una diminuzione dei canali d'irrigazione stessi o ad un minore interessamento e sfruttamento da parte degli abitanti brusiesi della loro proprietà agricola.

Le FMB dal canto loro « assumono la manutenzione dei canali di irrigazione lungo il letto del fiume fino ai primi prati, allo scopo di evitare perdite di acqua ».

Importante è pure l'assenza, dopo il 1925 delle frasi riguardanti mulini seghe e fabbriche. Già dopo il 1910 non si accenna più a seghe e a fabbriche. Forse che le poche esistenti nel frattempo (dal 1898 al 1924) si siano chiuse? Nell'art. 5 della Convenzione del 10 ottobre 1925 <sup>37)</sup> la prima parte ci indica l'esistenza di un « molino o segheria a Zalende » il quale usava l'acqua del Sajento quale forza motrice. Con la sopra citata Convenzione l'acqua viene immessa nella galleria Meschino-Monte Scala, perciò le FMB « devono mettersi d'accordo con i proprietari della segheria e del molino per fornire in cambio dell'acqua l'energia elettrica ».

<sup>35)</sup> Doc. no. 9 e)

<sup>36)</sup> Vedi pag. 299

<sup>37)</sup> Vedi pag. 295

*Il mulino e la segheria di Zalende* <sup>38)</sup>

Prima del 1925 il mulino e la segheria di Zalende funzionavano ad acqua cioè sfruttavano l'acqua del Poschiavino e del Sajento. L'accordo citato nella Convenzione del 10 ottobre 1925, che venne poi realmente stipulato tra le due parti, cioè le FMB e il proprietario del mulino e della segheria, portò a quest'ultimo un indennizzo in contanti e un contratto nel quale l'elettricità usata dal mulino e dalla segheria, quando l'acqua non era sufficiente, era data ad un prezzo ridotto, precisamente a metà prezzo.

Al mulino di Zalende veniva portato il grano oltre che da Campascio, Zalende e Campocologno anche dalle frazioni di Viano e Cavajone. Dai ricordi dell'attuale proprietario il funzionamento con l'acqua era preferito a quello con l'elettricità. Il mulino fermò la propria ruota nel 1939 e venne levato completamente, per lasciare liberi i locali ad un eventuale ingrandimento della segheria.

Quest'ultima usufruì dell'elettricità a prezzo ridotto fino al 1953, dopo di che il proprietario dovette e deve pagare come ogni altro cittadino l'elettricità che consuma nell'ancora esistente, ma piccola, poco produttiva e attiva segheria, destinata a scomparire come il mulino o a cambiare proprietario, perché gli eredi non hanno interesse a continuare l'attività dell'ormai stanco e vecchio genitore.

## F) DIRITTO DI RISCATTO

Già nel primo contratto si parla, non di riscatto vero e proprio, ma di un riacquisto di tutti i diritti dopo 99 anni da parte del Comune di Brusio, di modo che la concessione non avrebbe più nessun effetto a partire dal 1. dicembre 1997. Nel secondo contratto, all'art. 10: « L'attuale concessione è durevole sino al 1. dicembre 1997 dopo la quale epoca il Comune di Brusio riacquisterà tutti i diritti come in precedenza al presente Contratto, spegnendosi ogni effetto di questo, riacquistando così il Comune, senza ulteriori indennizzi, la forza d'acqua ceduta ». Fino qui tutto normale, cioè riscontriamo lo stesso § come nel 1898, però all'art. 17: « Il Comune di Brusio riservasi il diritto di riscattare dopo 50 anni decorribili dal 1. gennaio 1904 l'intero impianto, opere idrauliche, edifici, macchine, trasmissioni e condotti di ogni genere e tutto ciò che vi sarà attinente in base ad una perizia da farsi ed al prezzo da fissarsi da un arbitrato come nell'art. 2 di questa contratto, e riacquistando così il Comune, senza obblighi di ulteriori indennizzi, la forza d'acqua ceduta ».

Il Comune è in obbligo di denunciare il contratto ai Concessionari almeno 5 anni prima dell'epoca in cui l'impianto debba passare al Comune.

<sup>38)</sup> Informazione ottenuta dall'attuale proprietario, erede legittimo dell'allora padrone

Il Comune, non facendo uso del detto diritto di recupero, potrà aumentare il canone annuo da prestarsi dai Concessionari nella stessa misura percentuale come stabilito con Poschiavo, cioè l'uno per cento l'anno ».

Non segue poi nei successivi documenti nessun commento al riguardo, cioè questo articolo non viene mutato e si arriva perciò alla « Convenzione Aggiuntiva » del 1953, nella quale il Comune conferma alla S. A. FMB il diritto d'utilizzazione delle forze idrauliche del Poschiavino e del Sajento. La durata della concessione viene prorogata al 2020.<sup>39)</sup> « Le FMB potranno rinunciare alla proroga quando l'energia atomica rappresentasse all'ora una concorrenza alla produzione d'energia idraulica ».

È interessante vedere come già 25 anni or sono l'energia atomica fosse vista come avversaria temibile per l'ancor giovane energia elettrica. La presenza dell'art. sopra citato è la prova tangibile della consapevolezza, già a quei tempi, della possibilità di una riduzione della produzione di energia elettrica e conseguente ricerca di altra fonte di energia. È chiaro che già 25 anni fa dovessero esistere dei progetti concreti per lo sfruttamento dell'energia atomica, la quale oggi viene già usata ed è oggetto di aspre discussioni, critiche e manifestazioni da parte di esperti e no e specialmente dai giovani che temono le radiazioni che possono fuoriuscire dalle centrali stesse, come dalle scorie che non trovano un posto dove poter « riposare in pace ».

« La rinuncia alla proroga deve essere portata a conoscenza del Comune entro il 31 dicembre 1994 ». Sotto il titolo « Riscatto e riversione »<sup>40)</sup> si dice che il Comune rinuncia al diritto di riscatto conferitogli all'art. 17 della Concessione 1903.

« Nel caso che le FMB rinunciassero alla proroga il 31 dicembre 1997 spetterà al Comune il diritto di riversione gratuita di tutti gli impianti stabili di sopra- e sottostruttura su territorio del Comune di Brusio, formanti parte integrante dell'impianto idraulico, costruiti su territorio pubblico o privato, compreso questo, ed i diritti reali acquistati dalle Forze Motrici. Il Comune, facendo valere il suo diritto di riversione, avrà pure il diritto di rilevare le installazioni meccaniche ed elettriche, sempre in territorio di Brusio comprese le linee elettriche, al valore effettivo al momento della riversione. D'altra parte il Comune potrà essere obbligato dalle Forze Motrici a rilevare gli impianti predetti alle stesse condizioni.

Le condutture a lunga distanza ad alta tensione comprese le diramazioni e gli impianti di smistamento rimangono e rimarranno proprietà delle Forze Motrici, con l'obbligo che servano pure al trasporto dell'energia prodotta nelle centrali di Campocologno, contro pagamento di un pedaggio da convenirsi.

Il valore di stima delle parti meccaniche ed elettriche da acquistare dal

---

<sup>39)</sup> Vedi pag. 299

<sup>40)</sup> Vedi pag. 299



Comune al momento della riversione, saranno stabiliti secondo la procedura d'espropriazione federale e fissati dal Tribunale federale, a meno che entro due anni il Comune e le Forze Motrici non si fossero messi d'accordo direttamente.

Facendo uso del diritto di riversione il Comune potrà pretendere dalle Forze Motrici anche la cessione dei loro diritti sul lago di Poschiavo e delle installazioni su territorio di Poschiavo, se ciò fosse necessario per lo sfruttamento razionale degli impianti di Campocologno dietro compenso del loro valore effettivo. Tale compenso verrà stabilito, in mancanza di un accordo amichevole, dalla commissione di cui al cpv. 2 del presente articolo. Al termine del periodo della concessione, cioè al 31 dicembre 2020, il Comune rientra in possesso di tutti i diritti di forze idriche, concessi alle Forze Motrici, ed al Comune spetterà allora il diritto di riversione come ai cpv. 2-3. Se il Comune desiderasse la riversione ne dovrà dare comunicazione scritta alle Forze Motrici 3 anni prima della scadenza, cioè al più tardi entro il 31 dicembre 2017 ».

#### *Canone annuo*

Per quanto riguarda il canone annuo per gli anni che vanno dal 1898 al 1953 basta fare un estratto dalla lista degli incassi del Comune di Brusio dalle Forze Motrici di Brusio.<sup>41)</sup> Dal 1953, con la nuova « Convenzione Aggiuntiva »: « A partire dal 1. gennaio 1954 fino al 31 dicembre 1997 le FMB sono tenute a versare un canone annuo di 0,06 cts. (sei centesimi di centesimo) per ogni KWo soggetto all'imposta cantonale sugli impianti idraulici prodotto con le forze idrauliche appartenenti al Comune di Brusio (min. fr. 50'000.—), con ciò vengono sostituite e compensate tutte le altre prestazioni finanziarie contenute nelle convenzioni anteriori ». Ciò significherebbe che volendo fare un calcolo sui KWo prodotti su territorio brusiese nel 1976 ci fu una produzione di 209'205'000 KWo (canone annuo 125'523.— fr. à 0,06 cts. al KWo).<sup>42)</sup>

Dal 1998 al 2020 un nuovo canone annuo dovrà venir fissato di comune accordo prima dell'inizio di questo periodo.

Come si può vedere dal testo trascritto prima riguardante l'art. 7 niente viene lasciato al caso, la posta in gioco è troppo grande !

(Continua)

<sup>41)</sup> Vedi pag. 3

<sup>42)</sup> Dal « Rendiconto del Comune di Brusio »; dal preventivo non risulta la deduzione dei 7'500.— fr. dovuti dalle FMB al Comune di Poschiavo. Non so se sia già stata dedotta questa somma o meno, resta comunque evidente l'enorme quantitativo di produzione d'energia delle due centrali su territorio brusiese